

Città di Eraclea

Provincia di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE

SUGLI ASPETTI IGIENICO SANITARI CONCERNENTI LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO

**♦ APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 41 DEL 26.06.2003 E
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 64 DEL 29.10.2008, esecutiva il
28.11.2008.**

Art. 1
CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi. In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in impianti di uso privato, collettivo e pubblico.

Le piscine sono di uso privato quando l'utilizzo avviene sotto la responsabilità diretta del proprietario o dei proprietari congiuntamente.

Le piscine sono di uso collettivo quando sono ammesse a strutture collettive quali condomini, residence, multiproprietà, alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici, scuole ed altre istituzioni similari e sono fruibili solo dagli utenti delle predette strutture.

Sono invece di uso pubblico le piscine a cui chiunque può liberamente accedere, a pagamento o meno.

Per tutti gli impianti natatori l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità delle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 2
AUTORIZZAZIONE

Le piscine di uso collettivo e quelle di uso pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria Comunale, che la rilascia a seguito verifica da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Az. ULSS n. 10 del perfetto stato igienico sanitario delle strutture nonché della loro rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento.

La domanda di autorizzazione dovrà essere inoltrata al Sindaco e corredata da:

- ▶ Planimetria della struttura recante gli estremi della concessione edilizia;
- ▶ Relazione tecnico descrittiva degli impianti di approvvigionamento idrico, di filtrazione/depurazione e di disinfezione dell'acqua;
- ▶ Copia del certificato di conformità dell'impianto elettrico Legge 46/90 (se non citato nel certificato di agibilità/usabilità);
- ▶ Copia del certificato di agibilità/usabilità;
- ▶ Descrizione delle attrezzature di pronto soccorso;

Per le piscine di uso collettivo dovrà inoltre essere prodotta:

- ▶ Copia del regolamento interno tradotto in almeno quattro lingue (da individuare in ragione alla nazionalità della clientela maggiormente presente);

Art. 3

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI INSEDIAMENTO DELLE PISCINE

3.1 E' raccomandabile che l'area di insediamento delle piscine risulti efficacemente soleggiata, lontana da fonti inquinanti e da sorgenti di rumori molesti, e, per le piscine scoperte, l'area circostante la struttura dovrà essere mantenuta in modo tale da impedire che le correnti d'aria sollevino e trasportino sabbia od altro materiale nelle vasche.

3.2 L'approvvigionamento idrico sia per gli usi sanitari che per l'alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico e/o attraverso altre fonti di approvvigionamento idrico, qualitativamente rispondente ai requisiti di potabilità previsti dalle norme vigenti, esclusa la temperatura.

3.3 Negli impianti ove sia prevista presenza di pubblico i posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Nel caso di contiguità tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi tra le due zone. In ogni caso, per quanto riguarda le caratteristiche dell'area destinata al pubblico, vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno.

3.4 Ove sia prevista una sezione per servizi ausiliari comprendente aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro, per riunioni, ecc., la stessa deve essere strutturata per uso esclusivo o del pubblico o dei frequentatori delle vasche. Sono ammessi servizi ausiliari di uso comune solo nel caso che vi sia una netta separazione tra i settori utilizzati dalle due categorie sopra citate senza alcuna interferenza dei relativi percorsi.

3.5 In tutta l'area dell'insediamento, sezione attività natatorie e di balneazione, sezione servizi, sezione pubblico, sezione servizi ausiliari, deve essere garantita la fruibilità da parte dei portatori di handicap, secondo la normativa vigente.

Art. 4

CARATTERISTICHE DELLE PISCINE DI USO PUBBLICO E COLLETTIVO

4.1 Nelle vasche per bambini il numero di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq. 1,5 di specchio d'acqua per persona; in tutte le altre vasche il numero massimo di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq. 2 di specchio d'acqua per persona.

4.2 La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti e consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. La conformazione delle vasche deve, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino. Le pareti delle vasche debbono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti. Le eventuali prese di fondo dovranno essere dotate di griglie fisse e non amovibili. Per tutte le vasche, nelle zone con profondità fino a mt. 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8%.

4.3 Tutte le vasche debbono essere fornite di un sistema di tracimazione delle acque costituito da canali sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti a livello del pelo dell'acqua del bacino. Il sistema di tracimazione con canali sfioratori, siano essi incassati nelle parti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, deve essere obbligatorio per tutte le piscine con superficie

superiore a mq. 200 e deve essere disposto almeno sui due lati più lunghi per piscine rettangolari. Per piscine di forme diverse lo sfioro deve interessare almeno il 75% del perimetro della vasca. Per piscine con superficie di vasca inferiore a mq. 200 possono essere utilizzati skimmer nel rapporto di uno ogni mq. 25 di superficie di vasca. I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero debbono essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia. Nelle vasche per nuotatori gli skimmer non debbono essere installati nelle pareti di virata.

4.4 Le acque di lavaggio del bordo vasca non debbono defluire nel canale sfioratore.

4.5 Quando il dislivello tra bordo della vasca e fondo superi i cm. 60 è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette debbono essere munite di mancorrenti e debbono essere rigidamente ancorate alla struttura della vasca.

4.6 Nelle zone destinate ai tuffi la profondità dell'acqua deve essere non inferiore a mt. 3,5 per trampolini (altezza dal pelo d'acqua da mt. 1 a mt. 3) e a mt. 5 per le piattaforme (altezza dal pelo d'acqua da mt. 5 a mt. 10). I trampolini devono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco o materiale equivalente.

4.7 Sia il fondo che le pareti della vasca debbono essere di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucciolevole. I materiali in metallo devono resistere alla corrosione.

4.8 Debbono essere apposte marcature sul bordo della vasca indicanti i valori minimi e massimi della profondità; inoltre debbono essere evidenziate a mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

4.9 L'accesso alle aree delle attività balneari deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi lunga almeno mt. 1,50, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante e dotata di docce a zampillo. Tale vasca deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria la doccia e l'immersione completa dei piedi, compresi gli zoccoli, nella soluzione stessa; deve avere un battente di almeno cm. 16.

4.10 Nelle piscine debbono essere previsti spazi piani privi di ostacoli transitabili lungo tutto il perimetro della vasca (banchine perimetrali) di larghezza preferibilmente di mt. 2 e comunque non inferiore a mt. 1,50. Le banchine perimetrali, realizzate con idonei materiali, lisci e resistenti all'azione degli acidi e delle sostanze disinfettanti, debbono avere una idonea pendenza per l'allontanamento delle acque, ed evitare presenza di ristagni; tale acqua deve essere convogliata in fogna senza possibilità di immissione in vasca o nel sistema di ricircolo.

4.11 E' necessario prevedere spazi comunque distribuiti, ma direttamente connessi allo specchio d'acqua tali da consentire la sosta dei frequentatori. Ove previsti, gli spazi relativi ad attività accessorie praticabili dai frequentatori debbono essere accessibili solo a piedi nudi o con ciabattine e possedere idonee caratteristiche igienico-ambientali per assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza. Nelle piscine all'aperto lo spazio da destinare a solarium dovrà, di norma, avere una superficie non inferiore a due volte l'area dello specchio d'acqua.

4.12 Gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e di balneazione debbono essere delimitati da una struttura continua tale da impedire l'accesso dalle zone limitrofe.

Art. 5 **SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI**

5.1 Negli impianti aperti al pubblico dovranno essere previsti un numero di spogliatoi o posti non inferiore al 20% del numero massimo degli utenti calcolato sulla capienza dei bacini e distinti per sesso, considerando una uguale presenza di uomini e donne. (per ogni posto o cabina la superficie minima è di mq. 1,6). Le cabine per gli spogliatoi singoli debbono avere pareti verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a cm. 20 per assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti. Il pavimento degli spogliatoi deve essere rivestito con materiali resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili ed antisdruciolevoli, deve essere dotato di scarichi a pavimento in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le pareti debbono essere protette per un'altezza di almeno metri 2 con materiali impermeabili, facilmente pulibili e resistenti all'azione dei comuni disinfettanti.

5.2 Nelle strutture aperte al pubblico dovranno essere previsti almeno: 1 wc ogni 30 frequentatori ed 1 doccia ogni 20 frequentatori (di cui il 50% a box) ed un lavabo ogni 30 frequentatori. In ogni caso vanno previsti 2 settori distinti per sesso e proporzionati, considerando un'eguale presenza di uomini e donne con un numero minimo di 1 wc, 1 doccia ed 1 lavabo per settore e dotati di erogatori di sapone ed idonei sistemi per l'asciugatura delle mani, ferma restando la necessaria dotazione di servizi igienici accessibili alle persone handicappate.

5.3 Per le piscine di uso collettivo così come definite all'art.1, la presenza dei spogliatoi (cabine o spazi comuni) non è obbligatoria se non nei casi in cui la vasca sia collocata al di fuori dell'area di pertinenza della struttura, in questo caso la dotazione di spogliatoi o posti dovrà essere non inferiore al 10% del numero massimo di utenti, calcolato come indicato al punto 1 del presente articolo e distinti per sesso.

5.4 Nelle piscine di uso collettivo devono essere previsti almeno 2 wc (compreso quello per persone handicappate) e 2 docce di tipo chiudibile nelle immediate vicinanze dell'impianto. **Unicamente per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è sufficiente la disponibilità di un unico servizio igienico accessibile ai disabili, posto nelle immediate vicinanze della piscina. In caso di significativi interventi di modifica/ristrutturazione edilizia, le strutture esistenti si dovranno adeguare alla prescrizione della presenza di almeno 2 wc, di cui uno per disabili, nelle immediate vicinanze della piscina. Eventuali situazioni di oggettiva impossibilità tecnica saranno oggetto di specifica valutazione.**

Art. 6 **REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI**

6.1 Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

- ▶ Acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienici, e, fatta eccezione per la temperatura, deve possedere i requisiti di potabilità previsti dalle normative vigenti;
- ▶ Acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;

- ▶ Acqua contenuta nella vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa debbono essere effettuati controlli di potabilità con frequenza mensile ed i referti mantenuti a disposizione degli organi di vigilanza per almeno due anni;

Per le piscine alimentate ad acqua salata i controlli analitici dovranno attestare che l'acqua di approvvigionamento rispetta i requisiti di qualità delle acque di balneazione (D.P.R. 470/82).

Le caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche delle acque utilizzate, ad esclusione di quelle salate, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla tabella "A" dell'allegato 1 della deliberazione di G.R. Veneto n. 1173 del 18.04.2003.

6.2 Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca. L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,15 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 mc/h per metro quadrato di vasca. Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 24° C, assicurando un ricambio dell'aria almeno pari a 5 volumi/ora.

6.3 Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione, l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale.

6.4 Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. Il livello di rumore generato dagli impianti e da altre sorgenti installate non deve superare il limite di 50 dBA, commisurato come livello massimo ambientale.

Art. 7

CARATTERISTICHE IMPIANTI TECNICI

7.1 Tutti gli impianti e relativi accessi debbono essere facilmente identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione; la loro distribuzione deve rispondere a criteri di ordine e razionalità per assicurare una facile sorveglianza e manutenzione.

Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici.

7.2 Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell'acqua nelle vasche debbono essere predisposte in modo che in ogni parte della vasca l'acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno. La temperatura dell'acqua in vasca deve risultare uniforme in tutto il bacino. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi debbono risultare uniformemente distribuiti nella massa d'acqua, in quantità tali da assicurare all'acqua stessa i requisiti richiesti dal presente regolamento.

7.3 L'acqua di ogni vasca deve essere completamente riciclata nell'impianto di trattamento rispettando i seguenti tempi massimi:

- ▶ vasche per bambini (h max. 60 cm) 2 ore
- ▶ vasche ricreative e di addestramento al nuoto 6 ore
- ▶ vasche ricreative attrezzate (idroscivoli) 4 ore

Durante ogni sospensione temporanea di esercizio superiore alle otto ore delle attività balnearie, il tempo massimo di riciclo può essere portato a otto ore.

7.4 Nelle piscine per le quali il numero giornaliero dei frequentatori è calcolabile attraverso i programmi di attività prevista (corsi di addestramento, attività agonistiche, ecc.) deve essere immessa nelle vasche, giornalmente e con uniforme continuità, una quantità d'acqua di reintegro pari ad almeno 30 litri per frequentatore.

Nelle piscine per le quali l'attività di balneazione non è programmabile, deve essere immessa nelle vasche, giornalmente e con uniforme continuità, una quantità d'acqua di reintegro pari ad almeno il 5% del volume d'acqua in vasca.

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta all'anno. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro di ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore.

7.5 Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca posseda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche. Al fine di consentire il prelievo dei campioni di acqua per analisi dovranno essere installati appositi rubinetti:

- ▶ dalla tubatura dell'acqua di approvvigionamento;
- ▶ dalla tubatura dell'acqua di immissione nella vasca;

7.6 Le pompe di circolazione in servizio debbono essere in numero pari a quello dei filtri. Deve essere comunque prevista la presenza di almeno una pompa supplementare predisposta per una rapida attivazione atta a garantire la portata iniziale del progetto.

7.7 Il numero delle unità filtranti in servizio è subordinato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto ed in ogni caso non dovrà essere inferiore a 2; ciascun filtro dovrà essere identificabile a mezzo targhetta e dovrà essere disponibile la scheda tecnica contenente le caratteristiche del filtro stesso (portata, capacità filtrante ecc.).

7.8 L'acqua da immettere in vasca deve contenere una sostanza disinfettante ad azione residua. Le apparecchiature per il dosaggio dei disinfettanti debbono essere preferibilmente di tipo automatico con dispositivi idonei a registrare e regolare in continuo il mantenimento delle concentrazioni imposte agli agenti disinfettanti nell'acqua delle singole vasche. In ogni caso non è assolutamente consentita la disinfezione manuale.

7.9 I materiali per la pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono essere conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono essere conservati nelle loro confezioni originali. I materiali di consumo debbono risultare approvvigionati in quantità tale da assicurare, in qualsiasi momento, una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego.

Art. 8 PRONTO SOCCORSO

Ogni piscina di uso pubblico deve essere dotata di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo dei frequentatori; esso è costituito da un locale di almeno 9 mq., adeguatamente aerato ed illuminato, il locale di pronto soccorso dovrà essere dotato di:

- ▶ lavabo;
- ▶ rivestimento lavabile;
- ▶ lettino;
- ▶ armadietto di pronto soccorso suddiviso in due parti di cui una contenente materiale per piccoli interventi senza ausilio sanitario (garze, cotone idrofilo, disinfettante, pomate, ecc.). L'altra dovrà contenere materiali usabili solo dal medico o personale qualificato (equipaggiamento chirurgico semplice, farmaci, siringhe, pallone ambu, apribocca, fonendoscopio, sfigmomanometro, ecc.). L'utilizzo del materiale dovrà essere disposto dal personale responsabilizzato e sempre presente (es. assistente ai bagnanti). Sull'armadietto dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello recante precise indicazioni per reperire, in qualsiasi momento, personale sanitario qualificato.

Il locale adibito a primo soccorso deve essere chiaramente segnalato ed agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno attraverso percorsi agibili con l'impiego di lettighe.

Le piscine di uso collettivo dovranno essere dotate di almeno una cassetta di pronto soccorso contenente materiale per piccoli interventi, posizionata in un luogo idoneo e di facile accesso. Sulla cassetta o in adiacenza alla stessa dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello recante precise indicazioni per reperire, in qualsiasi momento, personale sanitario qualificato.

Art. 9 DOTAZIONE DI PERSONALE ED ATTREZZATURE

Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine si individuano le seguenti figure professionali:

- a) responsabile della piscina;
- b) assistente ai bagnanti;

- c) addetto agli impianti tecnologici;
- d) personale per le prestazioni di primo soccorso;

- A) il responsabile della piscina risponde giuridicamente ed amministrativamente della gestione dell'impianto. Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza del responsabile o di altra persona all'uopo incaricata.
- B) L'assistente ai bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, vigila gli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di almeno un assistente ai bagnanti. Nel periodo di utilizzazione delle vasche per corsi di addestramento, allenamento sportivo o gare è sufficiente la presenza a bordo piscina degli istruttori e/o allenatori, purché abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso.
- C) L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti. Il sopracitato compito può essere assicurato anche con appositi contratti da ditte esterne che garantiscono un pronto intervento.
- D) Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina che dovrà essere all'uopo formato, attraverso uno specifico addestramento teorico – pratico.

In adiacenza del bordo vasca devono essere posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

Per le piscine di uso collettivo come specchio d'acqua di superficie pari o inferiore a mq. 60 può essere autorizzato l'esercizio anche in assenza a bordo vasca dell'assistente ai bagnanti, a condizione che:

- ▶ La profondità dell'acqua di vasca non superi in alcun punto i cm. 140;
- ▶ L'ambiente piscina sia frequentato da almeno due adulti contemporaneamente;
- ▶ Durante le ore di apertura della piscina sia comunque presente nella struttura ricettiva, una persona abilitata alle operazioni di salvataggio e primo soccorso;
- ▶ In caso di apertura serale l'ambiente circostante la vasca ed il fondo vasca siano opportunamente illuminati;
- ▶ In adiacenza alla vasca sia posto a disposizione, per un suo pronto impiego, almeno un salvagente regolarmente dotato di fune di recupero.

Art. 10 CONTROLLI E GESTIONE

10.1 In tutti gli ambienti della piscina, quotidianamente, deve essere praticata un'accurata pulizia con allontanamento di ogni rifiuto. Nella sezione per le attività natatorie e di balneazione e nei servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi, la pulizia, che deve estendersi anche alle superfici verticali, deve essere completata da una accurata disinfezione giornaliera, utilizzando soluzioni disinfettanti che corrispondono ai requisiti di efficacia ed innocuità. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.

10.2 Ogni piscina deve essere dotata di attrezzature idonee alla pulizia del fondo e delle pareti della vasca, a vasca piena, nonché di attrezzature per l'asportazione di materiali galleggianti.

10.3 Nella piscina debbono essere collocati contenitori asportabili, per rifiuti solidi, in numero adeguato.

10.4 All'ingresso dell'impianto deve essere esposto, ben visibile, il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori. Questi prima di accedere alle vasche, debbono fare la doccia.

10.5 Nei percorsi a piedi nudi è obbligatorio per i frequentatori l'uso di ciabatte di plastica o di gomma o zoccoli in legno; l'uso di scarpe da ginnastica è consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi durante l'orario di lavoro.

10.6 Il responsabile della piscina, oltre che a far rispettare gli obblighi sopra indicati, dovrà curare la tenuta di un registro relativo a ciascuna vasca dell'impianto. Nel registro, che dovrà essere preventivamente vidimato presso il Servizio Igiene e sanità Pubblica dell'ASL n. 10, oltre ad essere indicate le caratteristiche tecnico funzionali dell'impianto (dimensione e volume delle vasche, numero e tipo di filtri, portata delle pompe, ecc.), quotidianamente dovranno essere annotati:

- ▶ gli esiti dei controlli di pH e cloro libero (di cui uno da eseguire prima dell'apertura della piscina e, durante l'orario di apertura, almeno ogni tre ore);
- ▶ la quantità totale giornaliera di sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua;
- ▶ l'eventuale operazione di pulizia dei filtri, con indicato il tempo di durata dell'operazione.

Per le piscine di uso pubblico dovrà inoltre essere registrato il numero dei frequentatori.

Il registro, disponibile in caso di controllo e/o ispezione da parte del personale di vigilanza ed ispezione del servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS, degli Agenti di Polizia Municipale ed in genere degli Agenti della Forza Pubblica, deve essere conservato per due anni dall'ultima annotazione all'interno dell'impianto.

In caso di registrazione in continuo dei valori dei parametri, le relative registrazioni debbono essere conservate almeno un anno.

Art. 11 ADDITIVI E DISINFETTANTI

Le sostanze attualmente consentite per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca sono quelle di seguito elencate come disinfettanti, flocculanti ed additivi.

11.1 DISINFETTANTI

- ▶ Ozono
- ▶ Cloro liquido
- ▶ Ipoclorito di calcio
- ▶ Ipoclorito di sodio
- ▶ Dicloroisocianurato sodico anidro

- ▶ Dicloroisocianurato sodico biidrato
- ▶ Acido tricloroisocianurico

11.2 FLOCCULANTI

- ▶ Solfato di alluminio (solido o soluzione)
- ▶ Cloruro ferrico
- ▶ Clorosolfato ferrico
- ▶ Polidrossicloruro di alluminio
- ▶ Polidrossiclorosolfato di alluminio
- ▶ Alluminato di sodio (solido e soluzione)

11.3 CORRETTORI DI pH

- ▶ Acido cloridico
- ▶ Acido solforico
- ▶ Sodio idrossido
- ▶ Sodio bisolfato
- ▶ Sodio bicarbonato

11.4 ANTIALGHE

- ▶ N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro

art. 12 SANZIONI – DIVIETI – PRESCRIZIONI

L'accertamento del mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni sotto indicate, comporta sempre l'inibizione temporanea all'uso della piscina sino ad avvenuta regolarizzazione.

Nel caso di reiterazione o di presenza di gravi carenze igienico sanitarie e/o strutturali, l'Autorità sanitaria comunale, su motivata proposta dell'organo accertatore, può disporre la chiusura dell'impianto.

L'utilizzo della piscina in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comporta una sanzione amministrativa pari ad € 150,00 (centocinquanta); qualora l'impianto non posseda i requisiti impiantistici, tecnologici ed igienico sanitari previsti dal presente regolamento sarà disposta la chiusura immediata dell'impianto e la sanzione è elevata a € 250,00 (duecentocinquanta).

La mancata adozione del registro della piscina comporta l'applicazione di una sanzione pari a € 26,00 (ventisei);

La mancata registrazione giornaliera dei controlli di cui all'art. 10 punto 10.6 comporta una sanzione pari a € 26,00 (ventisei) per ogni giorno di assenza;

L'accertato superamento dei limiti analitici previsti per i parametri batteriologici nell'acqua contenuta nella vasca comporta la sospensione dell'utilizzo dell'impianto sino a successiva analisi favorevole nonché una sanzione amministrativa pari a € 150,00 (centocinquanta);

L'accertamento del mancato rispetto dei limiti analitici per i parametri chimici nell'acqua contenuta nella vasca determina le seguenti sanzioni:

Cloro libero: entro il limite del +/- 40% formale prescrizione di ripristino dei normali valori da parte degli accertatori; oltre il limite del +/- 40% sanzione amministrativa pari a € 50,00 (cinquanta) ed inibizione temporanea all'uso della piscina sino al raggiungimento dei limiti;

Per valori di pH inferiore a 5 e superiori a 9, sanzione amministrativa di € 65,00 (sessantacinque) ed inibizione temporanea all'uso della piscina sino al ripristino dei limiti;

Per gli altri parametri indicati all'art. 6 € 50,00 (cinquanta) per ciascun parametro superato;

La violazione al disposto degli artt. 3, 4, 5, 7, 8 e 9 comporta una sanzione pari a € 65,00 (sessantacinque);

La non ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'Autorità sanitaria al fine di ripristinare le condizioni previste dal vigente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 100,00 (cento).

Art. 13 TERMINE DI ADEGUAMENTO

Le piscine di uso pubblico dovranno adeguarsi al disposto del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Le piscine di uso collettivo dovranno adeguarsi al disposto del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

A seguito motivata richiesta da parte del titolare, l'Autorità sanitaria comunale, sentito il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n. 10, può concedere una proroga dei termini di adeguamento. Tale proroga, concedibile una sola volta, non potrà superare i 12 mesi. Durante il periodo di adeguamento si applicano le disposizioni attualmente vigenti in materia.